

# REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA

## SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott. Fabrizio Valloni, in composizione monocratica, Visti gli atti,

lette le note conclusionali tempestivamente depositate dalle parti con le quali hanno precisato le loro conclusioni e discusso la causa; decorso il termine del  $Data_1$  per il deposito di note sostitutive dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. tenutasi nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.;

ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3367/2021 promossa da:

Par	te_I									
CF (		C.F1	)	rappre	se	ntato e difeso	dall'Avv.		Avvo	cato_1
Presso	10	studio	del	quale	è	elettivamente	domicilia	to	in	Lg_1 ,
		Indirizzo_1								

ATTORE

contro

Controparte\_1

(CF) Num_1 rappresentato e difeso dall'avv. Avvocato_2 (c.f. C.F2 ), dall'avv. Avvocato_3 (c.f.  C.F3 ), dall'avv. Avvocat_4 (c.f. C.F4 e dall'avv. Avvocato_5 (c.f. C.F5 , nonché elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi PEC;  CONVENUT/A
con la chiamata in causa di
Controparte_2
(CF) Num_2 rappresentato e difeso dall'Avv. []  Avvocato_6 (C.F. C.F6 - PEC: andrea. []  Email_1 ) ed Persona_1 (C.F. C.F7 - PEC: Email_2 , nonché elettivamente domiciliata pressolo Studio dell'Avv. Avvocato_7 (c.f.  C.F8 ) in Lg_2 , Indirizzo_2  TERZO CHIAMATO/A
avente ad oggetto: Responsabilita professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Parte attrice come da foglio depositato telematicamente in data
1. Con atto di citazione Parte_1 conveniva in giudizio []  Controparte_1 al fine di sentirla condannare alla somma di euro 25.000 quale risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria.  1.1 Esponeva, in sintesi, di aver ricevuto in data Data_4 una lettera da parte di Persona_2 HOSPITAL con la quale gli veniva rappresentato che il defibrillatore che gli era stato impiantato in precedenza presentava un potenziale problema relativo alla durata

della batteria e che pertanto, in via preventiva, il generatore del defibrillatore doveva essere sostituito.

Così, il  $D_{ata\_5}$  veniva ricoverato per sostituire il generatore per poi essere dimesso il  $D_{ata\_6}$  .

Tale vicenda gli aveva generato un danno consistito in uno stato di turbativa psichica del quale doveva considerarsi responsabile la convenuta, quale soggetto che aveva fornito la prestazione sanitaria.

2. Si costituiva ritualmente <u>Controparte\_1</u> prendendo puntuale posizione sulle pretese avversarie e chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto.

In particolare, eccepiva il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e chiedeva la chiamata in causa di [...]

\*\*Controparte\_3\*\* quale società produttrice/distributrice del dispositivo potenzialmente difettoso.

- 3. Previo rituale differimento di udienza da parte del Giudice per consentire la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio 

  \*Controparte\_2\*\* chiedendo il rigetto della domanda spiegata 
  nei suoi confronti. Eccepiva in particolare, in via preliminare, il 
  difetto di legittimazione passiva e, nel merito, la prescrizione 
  dell'azione e comunque la sua infondatezza.
- **4.** Alla prima udienza del  $Data_7$ , tenutasi in modalità cartolare il Giudice assegnava alle parti un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010.

All'udienza del <u>Data\_8</u> tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice, rilevata la mancata attivazione della procedura obbligatoria di mediazione, rinviava la causa al <u>Data\_9</u> - poi rinviata al <u>Data\_1</u> - per la precisazione delle conclusioni con discussione orale ex art. 281 <u>sexies</u> c.p.c. All'udienza del <u>Data\_1</u> tenutasi in modalità cartolare le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa.

Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt. 8 e 50 Circ.  $p_{ata\_10}$  dell'  $p_{ata\_11}$  veniva assegnata la causa allo scrivente giudice.

- **5.** Devesi rilevare innanzitutto il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto in materia di controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria (art. 8 della Legge 24/2017).
- L'art. 8 della Legge 24/2017 ai commi 1 e 2 recita: "1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilita' sanitaria e' tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.
- 2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilita' della domanda di risarcimento. E' fatta salva la possibilita' di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo  $D_{ata\_12}$  n. 28. In tali casi non trova invece applicazione l'articolo 3 del decreto-legge  $D_{ata\_13}$  n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge  $D_{ata\_14}$
- n. 162. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non e' stato espletato ovvero che e' iniziato ma non si e' concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a se' dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento".
- L'art. 5 bis comma 1-bis, del decreto legislativo Data\_12 n. 28 prevede al comma 1 nella parte di interesse che " (..) il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine

di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo  $D_{ata}$  15, n. 206, e successive modificazioni."

5.1 In materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è dunque previsto quale condizione di procedibilità in alternativa l'esperimento del ricorso ex 696-bis c.p.c. o l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria.

La mediazione richiamata è quella obbligatoria ante causam, nel senso che il tentativo dev'essere esperito già prima del giudizio.

Qualora la domanda giudiziale non sia preceduta dal predetto procedimento, la stessa norma autorizza il giudice a concedere alle parti un termine di massimo 15 giorni per provvedervi.

La parte onerata può pertanto sanare il vizio di improcedibilità della domanda proposta, con la conseguenza che, se non vi provvede, la domanda giudiziale resta improcedibile.

Il termine assegnato dal giudice deve considerarsi perentorio.

A questo proposito, non rileva in senso contrario il fatto che la norma non sancisca espressamente la perentorietà del termine.

Il carattere perentorio del termine, secondo la Giurisprudenza di legittimità, può desumersi infatti anche in via interpretativa, tutte le volte in cui, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato (cfr. Cass. n. 14624/2000; Cass. n. 4530/2004).

Valga notare a riguardo che, ad esempio, il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo è perentorio, sebbene tale circostanza non sia espressamente prevista dal codice.

Del resto, sarebbe illogico ritenere che il legislatore abbia da un lato abbia previsto la sanzione dell'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, prevedendo altresì che la stessa debba essere attivata entro il termine di 15 gg, e, dall'altro, abbia voluto negare ogni rilevanza al mancato rispetto del suddetto termine (cfr. in tali termini: Trib. Firenze Data\_16 Trib. Lecce

L'assegnazione di un ulteriore termine nell'ipotesi di mancato avvio della procedura o ritenere assolto l'obbligo nonostante la tardività, si porrebbe in contrasto con il dato normativo che sanziona con l'improcedibilità tale ipotesi ed introdurrebbe un ulteriore forma di sanatoria non prevista dalla legge, in contrasto con il principio di economia processuale (in quanto comporta un ulteriore allungamento del processo) e con il principio di iniziativa di parte (secondo cui è onore di chi ha interesse dare i necessari atti di impulso processuali).

- 5.2 Al termine in esame va dunque riconosciuta natura perentoria, natura che può desumersi anche dalla stessa gravità della sanzione prevista della improcedibilità della domanda giudiziale che comporta la necessità di emettere una sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo naturale epilogo.
- 6. Ciò posto, nel caso in esame, alla prima udienza del Data\_7

  il Giudice assegnava termine di 15 giorni per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria e rinviava all'udienza del Data 8
- 7. All'udienza di rinvio del  $Data_8$ , parte attrice, onerata di introdurre il procedimento di mediazione, si limitava a chiedere la fissazione di un ulteriore termine.
- 7.1 Si è visto tuttavia che il termine fissato dal Giudice ha natura perentoria e non è prevista la possibilità di assegnazione di un nuovo termine.
- 8. Parte attrice ha affermato, in discussione, l'infondatezza della eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta "trattandosi di procedimento già introitato presso il Tribunale di Fermo". Sul punto valga osserva che l'osservazione è priva di pregio in quanto non è stato provato in nessun modo che l'originario termine per l'introduzione del procedimento di mediazione è stato correttamente osservato.

- 9. In assenza, dunque, dell'acquisita prova del rispetto del termine assegnato per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria, il presente procedimento deve essere dichiarato improcedibile, con il conseguente assorbimento di tutte le altre questioni.
- 10. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 co. 1 c.p.c. e sono poste dunque a carico di parte attrice in quanto "ai fini del regolamento delle spese del giudizio la parte soccombente va identificata, in base al principio della causalità, in quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa accertata come infondata, ha dato causa al processo. Tale accertamento va compiuto dal giudice di merito nell'ambito di una valutazione globale ed unitaria rapportata al risultato finale della lite e non alle singole questioni trattate (Cassazione civile sez. II, Data\_18 n.9457).

Per lo stesso motivo le spese di chiamata in causa del terzo debbono altresì essere poste a carico di parte attrice (cfr. ex multis <u>Cass.</u> civ. Sez. III Ord., <u>Data 19</u>, n. 31889; Cass. n. 18710/2021).

Le spese legali sono quantificate ai sensi del D.M. 55/2014 e vengono liquidate in dispositivo, considerate svolte tutte le fasi di giudizio ad eccezione della fase istruttoria nella quale non sono state espletate prove orali né dimesse memorie istruttorie, in aderenza ai valori minimi in considerazione della particolare natura e semplicità della questione trattata.

P.Q.M.

- Il Tribunale Ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- 1) Dichiara improcedibile il presente procedimento;
- 2) Condanna Parte\_I a rifondere a Controparte\_I in persona del legale pro tempore le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 1.700 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge (se dovute).

3) Condanna Parte\_I a rifondere Controparte\_2 in persona del legale pro tempore le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 1.700 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge (se dovute).

Ravenna, Data\_1

Il Giudice dott. Fabrizio Valloni